



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Decreto n. 176/2024

Id n. 55072107 del 9 ottobre 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “*Riordino della Scuola della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che ha modificato la denominazione delle SSPA in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 di nomina della prof.ssa Paola Severino quale Presidente della SNA;

VISTA la delibera del Segretario Generale della SNA n. 1 del 9 settembre 2022, approvata con DPCM del 23 settembre 2022, registrata dalla Corte dei conti il 12 ottobre 2022, con cui se ne stabiliscono l’organizzazione interna e il funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che, all’art. 63, comma 10, prevede che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in relazione al parametro della “*consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale*” di cui alla lettera b), del comma 7 del medesimo articolo, “*definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti*”;

stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti”;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 115 dell’8 giugno 2023 con il quale, ritenuta l’opportunità di procedere all’individuazione dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 10, in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), quali soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, è stato costituito il Gruppo di lavoro denominato *“Predisposizione della proposta di requisiti per l’accreditamento da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici”*, composto da rappresentanti di ANAC, MIT e SNA;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 di definizione dei requisiti per l’accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, delle istituzioni che svolgono attività formativa in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di dover procedere ad emanare il regolamento di cui all’articolo 7 (Disposizioni finali) del suindicato decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 concernente i *“Requisiti per l’accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici”*, ai sensi dell’articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di disciplinarne gli aspetti operativi e attuativi;

DATO ATTO che il contenuto del presente regolamento tiene conto delle ulteriori interlocuzioni istruttorie intervenute con il Gruppo di lavoro denominato *“Predisposizione della proposta di requisiti per l’accreditamento da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici”*, di cui al decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 115 dell’8 giugno 2023,

DECRETA

È approvato il regolamento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, di definizione degli aspetti operativi di attuazione del decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024.

Roma, 9 ottobre 2024

Il Presidente
Prof.ssa Paola Severino

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE SNA N. 22 del 13 febbraio 2024

Art. 1
(Obiettivi e finalità)

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti operativi ed attuativi del decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 22 del 13 febbraio 2024 (d'ora in avanti, Linee-guida) concernente i “*Requisiti per l'accreditamento, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formative un materia di contratti pubblici*”, ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2
(Istanza di accreditamento)

1. Le istituzioni pubbliche e private, accreditabili ai sensi delle Linee-guida, possono presentare istanza di accreditamento alla SNA utilizzando la piattaforma PICA raggiungibile al link <https://pica.cineca.it/>.
2. L'istanza di accreditamento di cui al precedente comma 1 si compone di due parti:
 - a) prima parte (accreditamento dell'istituzione), da compilare *una tantum* solo nella fase del primo accesso alla piattaforma, relativa ai dati dell'istituzione e all'indicazione dei requisiti soggettivi, di cui alla sezione 4 delle Linee-guida;
 - b) seconda parte (accreditamento del corso), relativa alla candidatura ed alla descrizione dei singoli corsi di cui si propone l'accreditamento, con l'indicazione dei requisiti oggettivi delle attività formative, come enunciati nelle sezioni 1 e 2 delle Linee-guida.
3. La predetta istanza di accreditamento si perfeziona, e può essere quindi valutata, solo a seguito dell'implementazione della seconda parte dell'istanza stessa (lett. b) del precedente comma) con almeno un corso utile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, in relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
4. Una volta perfezionato l'accreditamento con almeno un corso, è possibile candidare ulteriori corsi formativi nelle medesime modalità utilizzate per il primo corso proposto. Non è possibile candidare nuovi corsi nell'ultimo trimestre antecedente alla scadenza del triennio

di validità dell'accREDITamento principale, come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

5. I soggetti di cui alla sezione 4, lettera a), delle Linee-guida sono ammessi direttamente alla presentazione delle proposte formative di cui alla parte seconda della domanda, ferma restando la verifica in tale fase dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 delle medesime Linee-guida per l'accREDITamento dei singoli corsi.

6. L'accERTamento della non veridicità delle dichiarazioni con riguardo ai requisiti richiesti comporta il mancato accREDITamento, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

(Procedimento di accREDITamento)

1. Le istanze di accREDITamento, di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, possono essere proposte entro le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. Entro il bimestre successivo a ciascuna di tali date, le istanze sono esaminate da una Commissione di valutazione costituita presso la SNA, come disciplinato dal successivo articolo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione, valutate le istanze, trasmette al Presidente della SNA l'elenco delle istituzioni e dei rispettivi corsi per i quali propone l'accREDITamento o il diniego di accREDITamento.

3. Il Presidente della SNA, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, adotta, tramite proprio decreto, i conseguenti provvedimenti, che devono essere comunicati tramite PEC alle istituzioni interessate a cura della Segreteria tecnica di cui al successivo articolo 4.

4. L'istituzione proponente, accedendo alla piattaforma PICA, può verificare in ogni momento lo stato dell'istanza che può risultare presentata, accettata o rifiutata.

5. L'elenco delle istituzioni e i rispettivi corsi accREDITati sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della SNA a cura della Segreteria tecnica, di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Presidente della SNA ed è composta da tre componenti così individuati:

- un rappresentante designato dal Presidente della SNA, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante designato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

2. La Commissione di valutazione permane in carica per 3 anni ed è rinnovabile.
3. La nomina a componente della Commissione di valutazione non dà titolo a emolumenti né a compensi di alcun tipo.
4. A supporto della Commissione di valutazione è costituita presso la SNA una Segreteria tecnica nominata con decreto del Segretario generale della SNA.
5. La Segreteria tecnica della Commissione di valutazione effettua controlli a campione sull'effettivo possesso e sulla permanenza dei requisiti dichiarati nell'istanza, dando comunicazione degli esiti alla medesima Commissione.

Art. 5

(Obblighi delle istituzioni accreditate)

1. Ciascuna istituzione accreditata deve:
 - a) per ciascun corso accreditato, entro sessanta giorni dalla sua conclusione e tramite accesso alla piattaforma PICA, inserire:
 - I. una relazione completa sulle attività svolte (numero di ore effettivamente erogate, programma realizzato, docenti impiegati, report su presenze rilevate, valutazioni finali di apprendimento e rilevazione di qualità percepita);
 - II. un elenco delle persone formate che abbiano la qualifica di dipendenti di pubbliche amministrazioni o stazioni appaltanti, che riporti almeno le seguenti informazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, amministrazione/stazione appaltante di appartenenza e relativo codice fiscale;
 - III. i dati quantitativi sugli *open badge* rilasciati;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ad elementi inerenti ai requisiti di cui alle Linee-guida richiesti per l'accreditamento, accedendo alla piattaforma PICA;
 - c) conservare e rendere accessibile, su richiesta della Commissione, per cinque anni, copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione degli *open badge*.
2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può costituire motivo di revoca dell'accreditamento, come previsto dal successivo articolo 7.

Art. 6

(Durata dell'accreditamento)

1. L'accreditamento dell'Istituzione ha validità triennale.
2. Per assicurarne la continuità, l'istanza per il nuovo accreditamento può essere presentata a partire da 60 giorni prima dell'inizio dell'ultimo trimestre di validità dell'accreditamento in essere, con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 7
(Revoca dell’accreditamento)

1. La Commissione di cui all’articolo 4, in qualsiasi momento, previo contraddittorio con l’Istituzione interessata, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell’accreditamento dell’Istituzione accreditata, nei seguenti casi:

a) il mancato possesso o la perdita dei requisiti soggettivi di cui alla sezione 4 delle Linee-guida;

b) il grave inadempimento degli obblighi previsti nell’articolo 5 del presente regolamento.

2. La revoca dell’accreditamento dell’Istituzione può comportare la revoca dell’accreditamento dei corsi.

3. Nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti oggettivi delle attività formative di cui alle sezioni 1 e 2 delle Linee-guida, la Commissione, in qualsiasi momento e previo contraddittorio con l’Istituzione interessata, può proporre al Presidente della SNA la revoca dell’accreditamento del/dei corso/i.

4. Il provvedimento di revoca è adottato, su proposta della Commissione, dal Presidente della SNA entro 30 giorni, e comunicato dalla Segreteria tecnica, di cui all’articolo 4 del presente regolamento, all’Istituzione interessata. La Segreteria tecnica provvede al contestuale aggiornamento dell’elenco delle istituzioni e dei corsi accreditati pubblicato sul sito istituzionale della SNA.

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito della SNA.

2. In fase di prima applicazione, con riferimento al requisito “Sistema di formazione e aggiornamento del personale” di cui alle Tabelle A (“Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2”) e B (“Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2”) dell’Allegato II.4 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”), permane la validità della formazione realizzata ed autocertificata in base ai criteri di cui alle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e specifiche FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24) nel biennio di qualificazione in corso (2023/2024), nonché di quella avviata, nel rispetto delle suddette Linee Guida, anche successivamente alla pubblicazione del decreto n. 22 del 13 febbraio 2024, purché effettivamente erogata entro il 31 dicembre 2024.